

REPERTORIO N. 70.513

RACCOLTA N. 22.623

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto e quarantacinque minuti primi.

(19-02-2021)

In Pietra Ligure, Via Crispi n. 41.

Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI, Notaio residente in Albenga, con studio in Viale Martiri della Libertà 68/B-3 iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Savona

È PRESENTE

Il Signor:

- MONTELEONE LORENZO nato a Genova (GE) il 15 marzo 1980, residente in Magliolo (SV) alla Via Canova n. 61 (Codice Fiscale: MNT LNZ 80C15 D969I) che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente dell'organo amministrativo dell'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO", con sede in Pietra Ligure (SV) alla Via F. Crispi N. 41 (Codice Fiscale: 90036730092), a quanto infra autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, Settore Sanitario, al Numero Reg. 396 AG-SV 4/2002.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi chiede di ricevere quest'atto.

Il comparente invita me Notaio, che accetto, a fungere da segretario e constata:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, esaminatane la validità da parte del Presidente, saranno acquisite agli atti sociali, numero 39 associati su numero 81 aventi diritto, tutte persone fisiche, della predetta Associazione;

- che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona del comparente;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

-- MONTELEONE LORENZO, sopra generalizzato, Presidente;

-- ZANCOGHI DAVIDE nato a Finale Ligure (SV) il 2 dicembre 1985, residente in Tovo San Giacomo (SV) alla Via Fregosa n. 96 (Codice Fiscale: ZNC DVD 85T02 D600P), consigliere;

-- FERRO PAOLO nato a Finale Ligure (SV) il 2 maggio 1980, residente in Tovo San Giacomo (SV) alla Via Rembado n. 191 (Codice Fiscale: FRR PLA 80E02 D600F), consigliere;

-- ROASCIO GIOVANNI nato a Finale Ligure (SV) il 18 settembre 1986, residente in Tovo San Giacomo (SV) alla Via G.B. Accame n. 118/2 (Codice Fiscale: RSC GNN 86P18 D600H), consigliere;

-- IANNUZZI FRANCESCO nato a Pietra Ligure (SV) il 6 ottobre 1994, residente in Pietra Ligure (SV) alla Via Morelli n. 12/4 (Codice Fiscale: NNZ FNC 94R06 G605J), consigliere

- che non è presente alcun membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

REGISTRATO
ad Albenga
il 05/03/2021
n. 1372
Serie 1T
con Euro //

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- che quindi la presente assemblea, convocata in questo luogo e a quest'ora in seconda convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente, con parziale modifica della denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi del citato articolo 20 dello Statuto Sociale, il componente assume la presidenza dell'assemblea e passa all'esposizione dell'argomento di cui all'ordine del giorno.

Il presidente:

- espone la necessità, a seguito delle nuove normative emanate in materia e delle disposizioni avute dalla Regione Liguria, di adottare un nuovo Statuto Sociale, seguendo le direttive impartite dalla Regione Liguria stessa, nonché integrare la denominazione sociale con le seguenti parole "organizzazione di volontariato", per cui la nuova denominazione sarà la seguente: "PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in forma breve "PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO ODV";

- propone, quindi, al fine di ottemperare a quanto sopra, che sia adottato il nuovo Statuto Sociale del quale esplica le principali novità, copia del quale è già stata messa a disposizione degli associati.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità di voti

DELIBERA

- di adottare il nuovo Statuto Sociale che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e cinque minuti primi.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mio pugno su un foglio per tre facciate più quanto della quarta, ho dato lettura al componente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciannove e quindici minuti primi.

FIRMATO: MONTELEONE LORENZO

FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)

PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO ODV

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Pietra Soccorso organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Pietra Soccorso ODV") con sede in Pietra Ligure.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. In questo statuto sarà successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge totalmente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la

loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.

117/2017 :

- a. come da lettera a dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 : interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. come da lettera b dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 : interventi e prestazioni sanitarie;
- c. come da lettera d dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 : educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. come da lettera i dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- e. come da lettera v dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f. come da lettera y dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

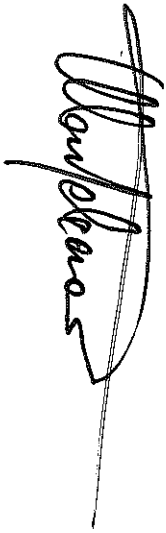
Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità

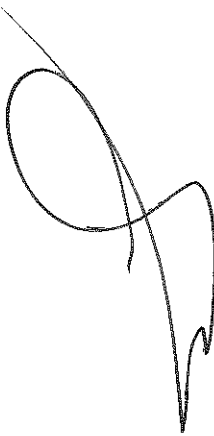


dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.



Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.



L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari sostenitori coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto spettante ai soci minorenni è esercitato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.6 hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- e) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.



a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

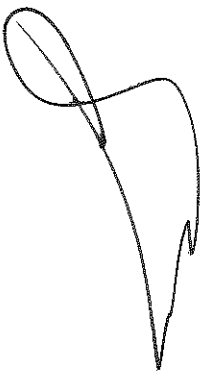
b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.



I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

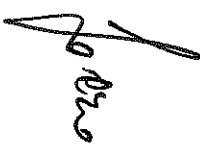
- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale



L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

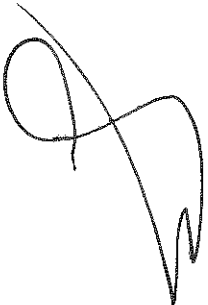


Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro i 180 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Qualora l'assemblea debba pronunciarsi in merito alla variazione della sede essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

La variazione della sede associativa è approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Le deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di Convocazione per un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati.
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- n. delibera in merito alla variazione della sede dell'associazione

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35

Art. 24 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza contemporanea della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 - Organo di controllo

L'organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 - Competenze

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea, l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

L'Organo di Controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa, l'Organo di Controllo opera anche ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'Organo di Controllo deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 31 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei sindaci composto secondo le norme di legge vigenti.

Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sia che si tratti di organo monocratico, sia che si tratti di società di revisione, devono essere attribuite esclusivamente a soggetti iscritti nell'apposito albo dei revisori legali.

Art. 32 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b. il libro degli associati;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 35- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 11/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto a favore di altre associazioni di pari requisiti e finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

